



COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738

P. Iva 00266030436

UFFICIO TECNICO

Prot. n. del

Spett.le Ditta
.....
.....

OGGETTO:	COMUNE DI FIUMINATA PROCEDURA ex art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO" Importo complessivo dell'appalto €. 102.002,36 + IVA 10%, di cui: €. 98.942,29 per le lavorazioni a base d'asta €. 3.060,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso CIG: CUP: I44I18000020003 Scadenza presentazione offerte: ore Apertura offerte: ore
-----------------	--

SOMMARIO

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. Soggetti ammessi.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. Condizioni di partecipazione	5
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	6
5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo	6
6. Chiarimenti	7
7. Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso istruttorio.....	8
8. Comunicazioni.....	9
9. Subappalto	9
10. Ulteriori disposizioni	10
11. Cauzioni e garanzie richieste	11
12. Pagamento in favore dell'Autorità.....	15
13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.....	15
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.....	17
15. Criterio di aggiudicazione.....	18
16. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"	19
17. Contenuto della Busta "B – Offerta economica"	37
18. Operazioni di gara.....	38
19. Verifica di anomalia delle offerte	40
20. Adempimenti necessari all'aggiudicazione e alla stipula del contratto	41
21. Definizione delle controversie	42
22. Trattamento dei dati personali	42

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 15.03.2018 e della determina del Responsabile del Settore SERVIZI TECNICI del Comune di Fiuminata (MC) n. del (nel prosieguo, anche Comune), in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, anche Codice), **la Vs. Spett.le Ditta è inviata a partecipare, secondo le modalità di seguito specificate, alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

Il presente invito è rivolto ai soggetti che ne hanno fatto richiesta in base a quanto stabilito nell'Avviso di indagine di mercato prot. n. 2685 del 01.06.2019 affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 01.06.2019 al 15.06.2019 ed a seguito di apposita selezione così come disciplinato nell'avviso stesso.

L'importo dell'appalto, gli oneri per la sicurezza, la natura delle opere, le modalità di determinazione del corrispettivo, i requisiti per la partecipazione e per la stipulazione del contratto e le norme disciplinanti la procedura sono individuati come di seguito.

Premesse:

Stazione Appaltante

Comune di Fiuminata, Via Roma n. 30 - 62025 - Fiuminata (MC) - Responsabile del Procedimento: Ing. Massacci Lorenzo - Telefono 0737/54122, e-mail: tecnico@comune.fiuminata.mc.it - PEC: comune.fiuminata.mc@legalmail.it

Descrizione sommaria dei lavori

I lavori, come descritto nel CSA e negli elaborati di progetto, riguardano la riqualificazione del centro storico del capoluogo, denominato "Massa", mediante l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione, il miglioramento dei percorsi pedonali e la sistemazione di una porzione di pavimentazioni sconnesse e relativi sottoservizi.

Luogo e termine di esecuzione dei lavori

I lavori oggetto dell'appalto verranno eseguiti nel Comune di Fiuminata (MC) nel capoluogo, zona denominata "Massa".

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, come indicato all'art. 13 del capitolato speciale d'appalto, è fissato in giorni **120** (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CIG:

CUP: I44I18000020003

RUP e Responsabile del Procedimento di selezione

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Massacci Lorenzo, Responsabile del Settore SERVIZI TECNICI del Comune di Fiuminata (MC), Telefono 0737/54122, e-mail: tecnico@comune.fiuminata.mc.it

Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Lettera d'invito e allegata modulistica;
- Progetto esecutivo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29.03.2018.

Legenda

Al fine di favorire migliore comprensione del contenuto della presente lettera, si evidenzia che le prescrizioni sanzionate con l'esclusione dalla gara, sono evidenziate in grassetto e sottolineate.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

- 1.1. L'oggetto dell'appalto consiste nella riqualificazione del centro storico del capoluogo, denominato "Massa", mediante l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione, il miglioramento dei percorsi pedonali e la sistemazione di una porzione di pavimentazioni sconnesse e relativi sottoservizi. L'intervento viene così individuato:
- a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO;
 - b) descrizione sommaria: scavi, rimozione di pavimentazione, fornitura e posa di caditoie, pozzetti, griglie e tubazioni in pvc, rifacimento sottofondo in cls e pavimentazione in pietra arenaria per percorso pedonale; rifacimento sottoservizi, sottofondo e lastricato Via Di Matteo;
 - c) ubicazione: I lavori oggetto dell'appalto verranno eseguiti nel Comune di Fiuminata (MC) nel capoluogo, zona denominata "Massa".
- 1.2. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad € **102.002,36 (euro centoduemilazerodue/36)**, di cui € **3.060,07 (euro tremilasesanta/07)** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- 1.3. Durata: **120** (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 1.4. L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad €. **98.942,29 (Euro novantottomilanovecentoquarantadue/29)**.
- 1.5. L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni

Lavorazione	Cat.	Class.	Importo(€)	Classificazione lavori	Subappaltabile
Strade,autostrade, ponti,viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	I	102.002,36	Prevalente	Si

N.B. 1:

Gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza, esclusi gli oneri fiscali.

- 1.1. **Finanziamenti:** L'importo complessivo del progetto ammonta ad Euro €. 126.000,00, somma che trova copertura per € 99.494,37 da contributo a fondo perduto della Regione Marche - GAL SIBILLA nell'ambito del progetto "PSR Marche 2014-20 – misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER – PSL SIBILLA- bando misura 19.2.7.2 Operazione A) Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali", e per i restanti € 26.505,63 da fondi comunali, previsti al cap. 2036 del bilancio c.e..
- 1.2. **Pagamenti:** Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) e 59, comma 5-bis, periodi terzo e quarto, del Codice dei contratti. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, nel rispetto delle modalità previste dal CSA.
- 1.3. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi

- 2.1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno ricevuto la presente lettera di invito tramite PEC o analogo strumento di notifica, in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi successivi ed, in particolare, quelli costituiti da:
- 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- 2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.
- 2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
- 2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui alla presente lettera d'invito.
- 2.4. Si precisa che l'operatore economico invitato con la presente lettera d'invito, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, **pena l'esclusione**, la possibilità di partecipare in qualità di mandante.
- 2.5. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7)

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- 3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 3.1.2 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di cui all'art. 35 del 5 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 D.L. 3 maggio 2010, n. 78.

- 3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
- 3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass** reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n.157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura **devono registrarsi al sistema AVCpass**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>), secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire il "PASOE"** di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo 16.5. **In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.**

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

- 5.1. E' possibile prendere visione e ritirare i documenti di gara e di progetto, in formato digitale, presso l'U.T.C. con supporto di archiviazione fornito dalla ditta partecipante.
- 5.2. Il **sopralluogo** in ragione dei luoghi dove debbono essere eseguiti i lavori, allo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell'offerta, **è obbligatorio.**
- 5.3. Il sopralluogo verrà effettuato con l'assistenza di personale del Comune e dovrà essere preventivamente prenotato entro e non oltre il contattando il seguente Ufficio di riferimento:
- Ufficio tecnico Comune di Fiuminata – Ing. Lorenzo Massacci - Tel. 0737/54122 int.3
e-mail:tecnico@comune.fiuminata.mc.it
- 5.4. Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciato da parte dell'Ufficio competente apposito attestato che dovrà essere inserito nella busta "A – Documenti Amministrativi", come disciplinato al successivo paragrafo 16 del Disciplinare.
- 5.5. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, (come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro) o anche da soggetto diverso, solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto.

Dette condizioni vanno comprovate con esibizione di documento d'identità ed inoltre alternativamente a seconda del caso:

- ☐ di certificato CCIAA oppure dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato;
- ☐ di consegna di delega in forma scritta espressa dal legale rappresentante unitamente a copia del certificato CCIAA atta a comprovare la qualifica del delegante;
- ☐ di consegna di copia di procura notarile oppure autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dallo stesso procuratore.

5.6. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato dal solo mandatario ovvero da altro soggetto munito di delega da parte del mandatario.

5.7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

6. Chiarimenti

6.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comune.fiuminata.mc@legalmail.it entro il;

Si specifica che qualsiasi richiesta inviata difformemente da quanto sopra previsto non avrà carattere vincolante in termini di riscontro.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte pubblicate verranno fornite dai seguenti Uffici competenti:

- per chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Fiuminata.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

6.2. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno sei (6) giorni (.....) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima sulla pagina web dedicata alla presente procedura di gara, all'indirizzo internet <http://www.comune.fiuminata.mc.it> , link Bandi e Concorsi/BANDI DI GARA - PROFILO COMMITTENTE, sezione "Avvisi e bandi per Lavori: Attivi".

6.3. Le richieste di chiarimenti potranno riguardare unicamente le clausole e/o prescrizioni di gara che si prestino a dubbi interpretativi, e non anche le modalità di partecipazione alla gara, che sono riservate espressamente alle scelte discrezionali dell'operatore economico concorrente.

6.4. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso il sito web della stazione appaltante. Le eventuali integrazioni/precisazioni e le ulteriori disposizioni costituiscono documentazione di gara.

N.B. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

7. Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso istruttorio

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara nonché il documento di gara unico europeo (nel prosieguo, DGUE) di cui al successivo paragrafo 16.10 :

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle domande e dichiarazioni richieste dalla presente lettera d'invito, gli stessi sono invitati ad utilizzare gli allegati moduli che formano parte integrante della documentazione di gara.

Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dal Comune di Fiuminata per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

7.7. Soccorso istruttorio:

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo.

In tal caso, il Comune di Fiuminata assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni), farà fede la data della ricevuta di consegna del sistema di PEC.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

- 7.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

8. Comunicazioni

- 8.1. Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 6, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra S.A. e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC indicato dal concorrente, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento; diversamente, la S.A. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

N.B.

Ai sensi dell'articolo 52 del Codice e dell'articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC.

- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

- 9.1. L'eventuale subappalto viene regolato secondo le disposizioni previste nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
- 9.2. Si precisa che potrà essere autorizzato dalla stazione appaltante purchè:
- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare **(in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato)**;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

ATTENZIONE:

La mancata indicazione da parte del concorrente all'atto dell'offerta della volontà del ricorso al subappalto e dell'indicazione dei lavori o le parti di opere che intende subappaltare, per quelle categorie non possedute dal partecipante, comporta **l'esclusione dalla gara**.

9.3. **ATTENZIONE:** Si precisa che:

- a) le categorie di lavori per le quali è ammesso il subappalto sono quelle specificate nel precedente paragrafo 1.4, ossia:

Lavorazione	Cat.	Class.	Importo(€)	Incidenza	Subappaltabile	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	I	102.002,36	100%	Sì	Max 40% dell'importo contrattuale

N.B.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale complessivo.

9.4. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, il Comune procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle seguenti ipotesi:

- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

10. Ulteriori disposizioni

10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.

10.2. È facoltà della S.A. - Comune di Fiuminata di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dal Comune conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è stata già aggiudicata, è facoltà dell'Ente di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice, la Stazione Appaltante, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.

- 10.3. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la S.A- Comune di Fiuminata, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- 10.4. In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.
- 10.5. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente lettera d'invito per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la S.A. – Comune di Fiuminata potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima S.A. e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- 10.6. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.
- 10.7. Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto ai sensi dell'art.32, comma 8, del Codice.
- 10.8. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.9. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti del medesimo articolo, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune di Fiuminata provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- 10.10. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel CSA e negli altri elaborati di progetto, nella presente lettera d'invito e suoi allegati, approvati con determinazione del Responsabile del settore tecnico del Comune di Fiuminata.

11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad **€ 2.040,05** (euro duemilaquaranta/05).

11.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, **a favore del Comune di Fiuminata**; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta "A – Documenti amministrativi".

Si invitano i concorrenti a prestare attenzione alle prescrizioni del successivo paragrafo 11.3.

b) in assegni circolari, bonifico o contanti con versamento presso la **Tesoreria del Comune di Fiuminata** sul c/c corrispondente al seguente codice **IBAN: IT45H031116909000000001659**; in tal caso, la relativa quietanza, con la seguente causale "*S.A. - Comune di Fiuminata: cauzione provvisoria appalto per Riqualificazione del Centro Storico del Capoluogo*", deve essere inserita nella busta "A – Documenti amministrativi". Al fine di facilitare lo svincolo, si invita il concorrente ad indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà restituire la cauzione provvisoria versata. Le spese di svincolo sono a carico del destinatario.

c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile, da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-non-abilitati-15052019.pdf>

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.

A pena di esclusione, la polizza assicurativa deve essere rilasciata da soggetto diverso dall'offerente.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere inserite nella busta "A – Documenti amministrativi".

11.3. **FARE MOLTA ATTENZIONE, a pena di esclusione**: in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, **pena l'esclusione dalla gara**, anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice **in favore del Comune**.

11.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

11.4.1. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9, del Codice);

11.4.2. **FARE MOLTA ATTENZIONE:** essere prodotta o in originale (con firma autografa del contraente e del fideiussore), o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000;

N.B. 1: Garanzia provvisoria in formato digitale – Condizioni di ammissibilità

La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano oggi compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale (c.d. Cad) approvato con D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii..

(FARE MOLTA ATTENZIONE) Tali modalità sono:

- 1) o la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante;
- 2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto, se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

FARE MOLTA ATTENZIONE: alla luce del parere Anac n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

11.4.3. avere come beneficiario il **COMUNE DI FIUMINATA** ed avere la seguente causale: "S.A. *Comune di Fiuminata: cauzione provvisoria appalto per RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO*";

11.4.4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta del Comune, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

11.4.5. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

11.4.6. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;

11.4.7. prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
- d. **FARE MOLTA ATTENZIONE a pena di esclusione:** la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice, in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

11.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- a. cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo e quanto riportato nel CSA;
- b. polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata pari a quella indicata nel CSA (€ 3.000.000,00).

11.7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice.

N.B.

Ai sensi dello stesso art. 93, comma 7, ultimo periodo, del Codice, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

11.8. Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete;

- d) **ATTENZIONE:** la mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più clausole o elementi tra quelli specificati dal presente paragrafo 11, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

12. Pagamento in favore dell'Autorità

- 12.1. Il pagamento in favore dell'Autorità, per la presente procedura di gara, **non è dovuto**.
- 12.2. Rimane, comunque, a carico della ditta l'acquisizione del **"PASOIE"** di cui all'art. 2, comma 3.b, della delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo 16.5.

13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

- 13.1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente paragrafo 1.3. e, pertanto:

Lavorazione	Cat.	Class.	Importo(€)	Incidenza	Subappaltabile	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	I	102.002,36	100%	Sì	Max 40% dell'importo contrattuale

IN ALTERNATIVA alla SOA, per le lavorazioni appartenenti alla Cat. OG3, possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, come di seguito dettagliati:

- a) di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli specificati nel precedente paragrafo 1.4. e, pertanto:

Lavorazione	Cat.	Clas.
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	I

- b) di avere sostenuto, nello stesso periodo. un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;

13.1.2. per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera d'invito devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;

13.1.3. per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera d'invito devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola;

N.B.

Per i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) valgono le disposizioni di cui all'art. 47, comma 2 e 2-bis del Codice.

13.1.4. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto;

13.1.5. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2, 216 comma 14, 84 comma 1, 90 comma 8, del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

13.1.6. In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 48 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.1.7. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13.1.8. Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89, comma 1, del Codice, ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo, la S.A. impone all'operatore economico di sostituire i soggetti dei quali intende avvalersi che non soddisfano i criteri di selezione previsti nel presente disciplinare o per i quali sussistono motivi

obbligatorie di esclusione. In corso di esecuzione, il Comune eseguirà le verifiche previste dall'art. 89, comma 9, del Codice.

13.1.9. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. **L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.**

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 14.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di non ammissione alla gara**, deve essere sigillato e deve pervenire, con qualsiasi mezzo, escluso via pec, non potendosi ancora garantire la riservatezza della documentazione inviata per via elettronica, **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno (.....)**, esclusivamente all'indirizzo **COMUNE DI FIUMINATA – Via Roma n. 30, 62025 Fiuminata (MC)**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o piombo, preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca, o comunque tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 14.2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di non ammissione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Fiuminata (MC), con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato, con mezzi diversi rispetto a quello delle Poste Italiane, l'ultimo giorno utile per la presentazione). L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi compreso il sabato e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 del giorno giovedì, con esclusione dei giorni festivi.
- 14.3. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
- 14.4. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta e con spese a carico.
- 14.5. Il plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente, quali denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico devono essere riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura:

S.A. - COMUNE DI FIUMINATA: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO”

CIG:

CUP: I44I18000020003”

Scadenza: ore - NON APRIRE

14.6. Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste chiuse e sigillate, preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

- 1. “A - Documentazione amministrativa”;**
- 2. “B - Offerta economica”.**

14.7. **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice.

14.8. Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

14.9. Per ragioni organizzative si invitano cortesemente gli operatori economici concorrenti:

- O **a non usare** - se possibile - **la ceralacca**, sebbene ammessa, ma a sigillare le buste esattamente come indicato nel precedente paragrafo 14.1. In caso di utilizzo di ceralacca, si invitano gli oo.rr. a coprire comunque la stessa con nastro adesivo trasparente, al fine di impedirne la frammentazione e il distacco;
- O a utilizzare, se possibile, esclusivamente plichi d'invio adatti al formato A4 circa (es. cm. 26x39), evitando buste eccessivamente piccole (es. A5 o “americane”) o esageratamente grandi, in quanto comportano difficoltà nell'archiviazione degli atti di gara;
- O a evitare che i corrieri attacchino le proprie etichette adesive/lettere di vettura sul fronte del plico, in quanto impediscono la leggibilità dei dati anagrafici o di altri dati indicati sul plico stesso e perché la loro rimozione può comportare l'accidentale strappo del plico;
- O a non pinzare la documentazione amministrativa in un unico fascicolo per non renderne disagevole la disamina.

15. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del **minor prezzo** determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.rr.

Fin da ora si precisa che non saranno ammesse, in sede di gara, offerte in aumento rispetto l'importo posto a base di appalto; inoltre, sarà applicato l'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.rr. per la determinazione della soglia di anomalia e le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso, saranno soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento ai sensi del predetto articolo.

16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti, prodotti in formato cartaceo (e facoltativamente su supporto digitale CD-ROM o DVD o simili, come copia da conservare per fini archivistici):

- a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - redatta in carta libera secondo il **Modello 1**;
- b) Le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (**Modelli 2, 2bis**), le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE e in caso di avalimento (**Modelli 3 e 4**), nonché l'eventuale DGUE **in formato elettronico** su supporto informatico ai sensi dell'art. 85 co. 1 D.lgs n 50/2016;

N.B.:

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente decida di non utilizzare il DGUE, le autodichiarazioni potranno essere rese attraverso i **Modelli 1, 2, 2bis, 3 e 4**;
 - nel caso in cui il concorrente decida di utilizzare il DGUE, le autodichiarazioni potranno essere rese attraverso i soli **Modelli 1, DGUE**;
-

- c) Originale o copia conforme dell'attestato di qualificazione per la categoria e classifica di cui al precedente paragrafo 13.1.1 ovvero dichiarazione di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 lett a,b,c) del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice;
- d) Stampa del PASSOE;
- e) Deposito cauzionale provvisorio di cui al precedente paragrafo 11;
- f) Eventuale dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;
- g) Attestato di sopralluogo;
- h) Copia del certificato aggiornato della camera di commercio.

16.1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** - redatta in carta libera secondo il **Modello 1** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;

16.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

ATTENZIONE:

16.1.3. La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere una **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica e dichiara:

- a) la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;
- b) gli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011;
- c) che l'impresa non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3.2;
- d) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
- e) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- f) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- g) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- h) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed l'importo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;

- i) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- j) di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e relativi allegati, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo;
- k) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;
- l) di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- m) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- n) le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
- o) di impegnarsi ad adottare per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavori e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori;
- p) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- q) le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

16.2. Dichiarazione sostitutiva - redatta in carta libera secondo il **Modello 2**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), rispettivamente:
 - *per le imprese individuali*, del titolare e direttore tecnico;
 - *per le società in nome collettivo*, del socio e del direttore tecnico;
 - *per le società in accomandita semplice*, dei soci accomandatari e del direttore tecnico;
 - *per le altre società o consorzi*, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci;
 - *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato*: dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
2. attesta che nell'anno antecedente la data di ricezione della presente lettera d'invito, non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie di cui al precedente punto 1, come indicate nell'art.

80, comma 3, del Codice, ovvero, indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle dette cariche societarie nell'anno antecedente la data di ricezione della presente lettera d'invito;

3. attesta, indicandoli specificatamente come segue, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, nonché quella di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014:

3.1. (art. 80, comma 1, del Codice) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 24/2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

oppure

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una

pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80)

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come da documentazione probatoria da allegare in sede di offerta;

N.B. :

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 3.2. (art. 80, comma 2, del Codice) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto *(resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.)*;
- 3.3. (art. 80, comma 4, del Codice) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito;

oppure

di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, come da documentazione da allegare in sede di offerta.

N.B. :

- Costituiscono gravi violazioni, quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- Costituiscono violazioni definitivamente accertate, quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
- Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

3.4. (art. 80, comma 5, lett. a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

3.5. (art. 80, comma 5, lett. b) di non essere stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

oppure

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale _____ del _____ ;

oppure

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di _____ del _____ e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale _____ del _____ ;

Per tale motivo, dichiara:

a) di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;

b) che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 6, del Codice, in quanto l'ANAC non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all'avvalimento;

oppure

c) che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 110, comma 6, del Codice, allega i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:

i indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse e i requisiti di carattere generale e di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

ii attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i

requisiti di carattere generale e di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

- i si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto e a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dagli artt. 80, comma 5 e 110, comma 6 del Codice;
- ii attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

3. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dagli artt. 80, comma 5 e 110, comma 6 del Codice;

3.6. (*art. 80, comma 5, lett. c*) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

3.7. (*art. 80, comma 5, lett. c-bis*) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

3.8. (*art. 80, comma 5, lett. c-ter*) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

N.B.

Su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

3.9. (*art. 80, comma 5, lett. c-quater*) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

3.10. (*art. 80, comma 5, lett. d*) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile;

N.B.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice, si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante,

interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

- 3.11. (art. 80, comma 5, lett. e) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- 3.12. (art. 80, comma 5, lett. f) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- 3.13. (art. 80, comma 5, lett. f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 3.14. (art. 80, comma 5, lett. f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- 3.15. (art. 80, comma 5, lett. g) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 3.16. (art. 80, comma 5, lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/3/1990 n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
- 3.17. (art. 80, comma 5, lett. i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita L. 12 marzo 1999, n. 68;

- 3.18. (art. 80, comma 5, lett. l) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. l), del Codice;

oppure

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689;

N.B.

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

3.19.(art. 80, comma 5, lett. m) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara:

- i. di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- ii. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

3.20.(art. 80, comma 12) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

3.21.(art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/01) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime p.a. nei confronti dell'impresa concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

3.22.(art. 35 D.L. 90/2014) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);

ATTENZIONE: si precisa che:

- la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, deve essere resa da

tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE;

- la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), **deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**

- la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, **deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti:**

- in caso di *concorrente individuale* = titolare e direttore tecnico;
- in caso di *società in nome collettivo* = socio e direttore tecnico;
- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;
- *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato:* soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

N.B.: ATTENZIONE

La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, deve essere resa nel modo che segue:

- **o personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati** diversi dal legale rapp.te firmatario della domanda di partecipazione, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello 2-bis**, come parte integrante e sostanziale;

- **oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.**

In ogni caso, la dichiarazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.

La dichiarazione sostitutiva non deve essere resa nel caso in cui venga prodotta copia della certificazione di iscrizione alla c.d. white list.

- la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche i **soggetti** di cui al precedente punto 3 che siano **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito (**ATTENZIONE:** in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito)

N.B.: ATTENZIONE

La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve essere resa nel modo che segue:

- **o personalmente da ciascuno dei soggetti cessati** di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello 2-bis**, come parte integrante e sostanziale;
- **oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cessati per i quali si rilascia la dichiarazione.**

Si precisa che l'esclusione nei confronti dei soggetti cessati opera solo se l'impresa non dimostri che vi sia stata completa e effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

- questa stazione appaltante provvederà **all'esclusione** dell'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice;
- la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Ente ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del Codice fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

16.3. ATTENZIONE: in caso di avalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

- 1) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;

d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si consiglia di utilizzare gli appositi **Modello 3 e 4**, come parte integrante e sostanziale.

16.4. **A PENA DI ESCLUSIONE**

- **IN CASO DI POSSESSO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE:** (in originale o in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso) o, nel caso di raggruppamenti d'impresе costituti o costituendi, più attestazioni (in originale o fotocopia come sopra) rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come di seguito declinati:

Lavorazione	Cat.	Class.	Classificazione lavori
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	I	Prevalente

N.B.: ATTENZIONE

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo – **a pena di esclusione** - alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 18/07/012, n. 27).

N.B. ATTENZIONE

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza

del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55)

oppure

- **IN ALTERNATIVA alla SOA**, per le lavorazioni appartenenti alla Cat. OG3, la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, come di seguito dettagliati:

a) di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli specificati nel precedente paragrafo 1.4. e, pertanto:

Lavorazione	Cat.	Clas.
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	I

b) di avere sostenuto, nello stesso periodo. un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;

c) adeguata attrezzatura tecnica;

- 16.5. Stampa del **"PASSOE"** - **documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass** - di cui alle delibere n. 111 del 20/12/2012 e n.157 del 17/02/2016 dell'Autorità, rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 4. **Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.**

N.B.: ATTENZIONE

E' richiesto anche il PASSOE dell'eventuale impresa ausiliaria e delle eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese cooptate.

- 16.6. Documento attestante la costituzione della **GARANZIA PROVVISORIA** di cui al precedente paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, a pena di esclusione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
- 16.7. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, copia conforme della certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato articolo.

16.8. **FARE MOLTA ATTENZIONE, a pena di esclusione:** Documento attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui ai precedenti paragrafi 11.3. e 11.4.7 - lett. d); qualora la garanzia provvisoria sia stata costituita sotto forma di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva può fare parte integrante del contenuto di detta fideiussione.

16.9. ATTESTATO DI SOPRALLUOGO

16.10. Documento di Gara Unico Europeo:

16.10.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice si precisa che, per la resa delle dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi la S.A. – Comune di Fiuminata accetta in ogni caso il documento di gara unico europeo (DGUE), **fornito in forma elettronica ai sensi dell'art. 85 co. 1 d.lgs. n 50/2016**, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea e debitamente sottoscritto dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente Disciplinare, sono fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale, ai sensi dell'art. 89 del Codice, ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

16.10.2. In caso di presentazione del DGUE, le parti del documento che devono essere compilate a cura del concorrente sono le seguenti: II^A, III^A, IV^A e VI^A.

16.10.3. Si precisa che:

- a. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e sottoscrivere un DGUE distinto, recante le informazioni delle Parti II^A, III^A, IV^A e VI^A;
- b. in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alle Parti II^A Sezioni A e B, III^A e VI^A;
- c. le attestazioni del DGUE Parte III^A, Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono riferirsi ai seguenti soggetti:
 - in caso di *concorrente individuale* = titolare o direttore tecnico;
 - in caso di *società in nome collettivo* = socio o direttore tecnico;
 - in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari o direttore tecnico;
 - *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali

siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;

- *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato:* soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

N.B.:

Tali attestazioni devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento a ciascuno dei soggetti sopra indicati, riportando le relative generalità nella Sezione B della Parte II^a del DGUE.

L'attestazione non deve essere resa nel caso in cui venga prodotta copia della certificazione di iscrizione alla c.d. white list.

- d. le attestazioni del DGUE Parte III^a, Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche i **soggetti** di cui al precedente punto c. che siano **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito (ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data la data della presente lettera di invito)
-

N.B.:

Tali attestazioni devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento a ciascuno dei soggetti cessati, riportando le relative generalità nella Sezione B della Parte II^a del DGUE.

- e. in caso di avalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II^a, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avalimento, e dovrà inoltre presentare:
- un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II^a, Sezioni A e B, della Parte III^a e dalla Parte VI^a, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
 - la documentazione di cui alle lettere c. d. del precedente paragrafo 16.3.

16.10.4. **N.B. ATTENZIONE:** Il DGUE deve essere fornito, in conformità a quanto stabilito dall'art. 85 co. 1 D.lgs. n 50/2016, **IN FORMATO ELETTRONICO**.

Pertanto gli operatori economici dovranno trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, consistente in un pdf "response" scaricato e sottoscritto in firma digitale e registrato **SU SUPPORTO INFORMATICO (cd-rom, usb, ecc...) posto ALL'INTERNO DELLA BUSTA "A - Documenti amministrativi"**.

Per produrre un DGUE occorre collegarsi presso il seguente sito:

<http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>

In tal caso:

- ove c'è scritto "Chi è a compilare il DGUE?", selezionare "Sono un operatore economico";
- comparirà "Che operazione si vuole eseguire?", selezionare "Importare un DGUE";
- caricare il file ESPD Request (richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla SUA allegato alla documentazione di gara. Il file è denominato "espdrequest" ed è in formato XML);
- selezionare il paese del compilatore;
- procedere con "Avanti";

16.10.5. Per dettagli e istruzioni, si rinvia al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, e al COMUNICATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16°05350)" (pubblicato su GU n.170 del 22.07.2016) , nonché al comunicato del MIT del 30/03/2018 (<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-codice-appalti-appalti/codice-appalti-dal-18-aprile-obbligatorio-il>).

N.B.

Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

16.10.6. **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 13.1.1
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c); c-bis); c-ter); c-quater); f-bis) e f-ter) del Codice;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del d.lgs 159/2011) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
5. (in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

ATTENZIONE: INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 16.11. Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.
- 16.12. Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- 16.13. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 16.14. Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 16.15. Dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 16.16. Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 16.17. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 16.18. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a questa ultima opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

16.19. Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.20. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

16.21. Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

16.22. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(o, in alternativa)

16.23. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17. Contenuto della Busta “B – Offerta economica”

17.1. Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione, prodotta in formato cartaceo (e facoltativamente su supporto digitale CD-ROM o DVD o simili, come copia da conservare per fini archivistici):

17.1.1. **dichiarazione**, da rendere secondo il **Modello 5**, come parte integrante e sostanziale, contenente l'indicazione:

- del **ribasso percentuale**, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
- dei **costi aziendali** (in cifre ed in lettere) dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- dei **costi della manodopera** per l'esecuzione dei lavori in oggetto, (in cifre ed in lettere) dell'offerente, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

N.B.1:

Tali costi si riferiscono alla manodopera e alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta **l'esclusione dalla gara.**

N.B. 2

Si specifica che i costi della manodopera stimati dall'Ente ammontano ad €. 35.700,00, sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del settore edile e dell'area territoriale di Macerata.

N.B. 3:

Il ribasso percentuale va indicato in cifre ed in lettere ed in caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale più favorevole all'Amministrazione.

Si precisa che:

- a) **a pena di esclusione**, non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara per lavori, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
- b) in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello più favorevole all'Amministrazione;
- c) il ribasso è indicato con **non più di 3 (tre) cifre decimali** dopo la virgola; eventuali cifre in più saranno arrotondate all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

17.2. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme all'originale della relativa procura; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o GEIE.

17.3. **GIUSTIFICAZIONI.** Al solo fine di velocizzare la tempistica di gara, **si invitano i concorrenti a presentare**, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice, **le giustificazioni sul prezzo/ribasso proposto nell'offerta, da inserire, in separata busta chiusa recante la dicitura "GIUSTIFICAZIONI", all'interno della busta "B - Offerta Economica"**. La mancata presentazione delle suddette giustificazioni non costituisce causa di esclusione, trattandosi di mera facoltà. Si precisa che la busta contenente le giustificazioni sarà aperta solo nel caso in cui dovesse essere avviata la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.

NB – INDICAZIONI IMPORTANTI SU PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE IN FORMATO DIGITALE

L'operatore offerente deve obbligatoriamente presentare tutta la documentazione di gara in formato cartaceo, ad esclusione del DGUE e dell'eventuale produzione digitale della garanzia provvisoria, ove forniti.

La presentazione di copia della documentazione in formato digitale è unicamente per i soli fini archivistici di questa S.A.

Il RUP, o il seggio appositamente individuato, valuterà esclusivamente la documentazione di gara in formato cartaceo, ad esclusione del DGUE, ove fornito.

La mancata produzione della documentazione in formato DIGITALE non comporta l'esclusione alla gara.

FARE MOLTA ATTENZIONE

Qualora l'operatore partecipante presenti copia in formato DIGITALE della documentazione di gara, dovranno essere prodotti separatamente due (2) supporti digitali (USB, CD-ROM, DVD o similari) contenenti i documenti richiesti per ciascuna delle buste, come previsto nel § 14:

1. "A - Documenti amministrativi"
2. "B - Offerta economica"

nonché eventuale ulteriore supporto digitale contenente il DGUE

Ciascun supporto digitale dovrà essere inserito, separatamente, nella rispettiva busta.

Si specifica che l'eventuale documentazione di gara fornita dagli operatori partecipanti in formato digitale verrà secretata durante tutte le operazioni di gara, non costituendo oggetto di valutazione.

18. Operazioni di gara

18.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Fiuminata – Via Roma n. 30 – 62025, **il giorno...../...../2019, alle ore** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.2. Qualora la procedura di gara non dovesse esaurirsi nel corso della prima seduta di gara, le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC con minimo 24 ore di preavviso e alla pagina sul sito internet <http://www.comune.fiuminata.mc.it>, nella sezione "Avvisi e bandi per Lavori: Attivi", fino al giorno antecedente la data fissata.

18.3. **Verifica della documentazione amministrativa**

Nella prima seduta il Responsabile del procedimento indicato nelle premesse della presente lettera d'invito sulla base della documentazione contenuta nella busta A, procederà:

- i. Alla verifica della tempestività della presentazione delle offerte inviate dai concorrenti e al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ii. A verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. A verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- iv. Ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- v. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di giorni 7 (sette) e a sospendere la seduta fissando a data da destinarsi la seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, il RUP provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- vi. All'eventuale escussione della garanzia provvisoria nonché, se del caso, a segnalare il fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;
- vii. Ai sensi dell'art.85, comma 5, del Codice, il RPS può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche, il RPS provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

18.3.1 Nella medesima seduta pubblica o in una successiva, in seduta pubblica Il RUP procederà all'apertura delle buste **B - Offerta economica**, contenenti le offerte economiche indicate al precedente paragrafo 17, dandone lettura degli offerti.

18.3.2 Qualora il RUP accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

18.3.3 Verifica della congruità delle offerte ammesse

Nei casi in cui:

- o il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a cinque** il RPS provvederà, in seduta pubblica:
 - qualora il numero delle offerte ammesse sia **almeno pari o superiore a 15**, al calcolo della soglia di anomalia applicando la procedura indicata all'art. 97, comma 2, del Codice, e all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori a detta soglia;
 - qualora il numero delle offerte ammesse sia **inferiore a 15**, al calcolo della soglia di anomalia applicando la procedura indicata all'art. 97, comma 2bis, del Codice, e all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori a detta soglia.

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica ma resta ferma la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, dello stesso Codice, di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano al RUP del Comune anormalmente basse.

- o il numero delle offerte ammesse sia **inferiore a cinque** il RPS non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma resta ferma la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, dello stesso Codice, di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano al RUP del Comune anormalmente basse.

Nel caso in cui sia necessario un sub-procedimento di verifica delle offerte anomale, il RUP procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice. Verrà **esclusa** l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

18.3.4 All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redigerà la graduatoria definitiva e proporrà l'aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, secondo i criteri e le modalità descritti nel precedente paragrafo 15.

19 Verifica di anomalia delle offerte

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;

b) riservandosi di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni, qualora non presentate all'interno della busta "B – Offerta Economica", oppure qualora ritenute non sufficienti dal RUP; nella richiesta il RUP può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

d) assegnando all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

e) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle stesse;

f) il RUP può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito;

g) il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

20 Adempimenti necessari all'aggiudicazione e alla stipula del contratto

20.1 L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice, come prescritti dal presente Disciplinare di gara.

20.2 Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

20.3 In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

20.4 Si informa che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

20.5 L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Comune, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del Comune procedere alla stipula del contratto con l'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

20.6 Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti nel CSA, tra cui la predisposizione di:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice e nel CSA;

- polizza assicurativa conformemente a quanto previsto nel CSA;

21 Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Macerata, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010 e ss.mm. ii.. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Marche, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

22 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI FIUMINATA, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico partecipante, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura di gara, della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso della verifica e dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati e' necessario per la partecipazione alla gara, la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di gara e di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento e' correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il COMUNE DI FIUMINATA, VIA ROMA 30 - 62025 FIUMINATA (MC).

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso, in relazione alla fase di partecipazione alla gara, di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico partecipante-aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Lorenzo MASSACCI